

AMBIENTE

Le misure sono contenute nel decreto approvato in via definitiva il 14 luglio 2016

Terre da scavo, nuova gestione

Semplificazioni per i cantieri, controlli ad hoc sui rischi

Pagina a cura
DI VINCENZO DRAGANI

Semplificazioni burocratiche per i cantieri che producono terre e rocce da scavo, nuovi standard di qualità per il loro riutilizzo e controlli preventivi sui rischi di nuove contaminazioni ambientali legati alle attività di gestione più delicate. Con l'approvazione definitiva da parte del consiglio dei ministri del 14 luglio 2016 del relativo decreto si avvicina l'esordio della nuova disciplina sulle terre e rocce da scavo.

Il contesto normativo. Il provvedimento in arrivo (tecnicamente nella forma di decreto del presidente della Repubblica) interviene sull'ordinamento giuridico in forza del potere di delegificazione ex dl n. 133/2014, incidendo anche su fonti primarie ma lasciando immutate le norme di carattere generale in materia previste dal dlgs 152/2006.

Le nuove regole si collocano dunque nel contesto del Codice ambientale. Quest'ultimo prevede che (ex articolo 185) sono esclusi dalla disciplina sui rifiuti:

- (ex comma 1, lettera b) il terreno compreso il suolo non escavato, contaminato o meno (fermi restando gli eventuali obblighi di bonifica), così come

- (ex lettera c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione riutilizzato pedissequamente in situ.

Può invece essere (ex comma 4) rifiuto, sottoprodotto o materiale «end of waste» il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati.

Sono da gestire come rifiuti, salve le disposizioni particolari sulla bonifica dei siti di estrazione, le terre escavate e contaminate.

Terre e rocce da scavo, il nuovo Dpr in pillole

Contesto normativo	1) Si inserisce nella cornice normativa disegnata dal Dlgs 152/2006: • in linea con campo di applicazione ex articolo 185, comma 1; • riprendendo i parametri di contaminazione ex Titolo V, Parte IV; 2) Dispone l'abrogazione di: • Dm 161/2012; • articolo 184-bis, comma 2-bis, Dlgs 152/2006; • articoli 41, comma 2 e 41-bis, Dl 69/2013.
Terre/rocce sottoprodotti	3) Nuovi limiti quali/quantitativi per le componenti di origine antropica; 4) Semplificazioni burocratiche per gestione da grandi cantieri
Terre/rocce rifiuti	5) Regole speciali per deposito temporaneo
Terre/rocce non rifiuti	6) Controllo preventivo di assenza contaminazione
Terre/rocce da siti sub bonifica	7) Procedure ad hoc per scavi e successivo riutilizzo in sito

Poggiata sul dlgs 152/2006 è altresì la nozione generale di «contaminazione», laddove il nuovo dpr fonda le proprie prescrizioni sui parametri (ex titolo V, parte IV del Codice ambientale, in materia di bonifica dei siti contaminati) relativi alle «concentrazioni soglia di contaminazione (Csc)» e alle «concentrazioni soglia di rischio (Csr)», il superamento delle ultime tra le quali rende il sito contaminato.

Definizioni. Sulla scia dell'uscente normativa, il nuovo dpr individua come terre e rocce da scavo oggetto della particolare disciplina il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, comprensivo dell'eventuale componente «matrici materiali di riporto».

In relazione a tale componente antropica (costituita dai residui di produzione/consumo accumulatisi nel tempo) tre sono le direttive dettate dal nuovo dpr.

In primo luogo, per la nozione di riporto si continuerà

a far riferimento alla definizione ex articolo 3, comma 1, dl 2/2012.

In secondo luogo, si specifica che le terre possono contenere calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (Pvc), vetroresina, miscele cementizie ed additivi per scavo meccanizzato, purché con concentrazioni entro i limiti previsti dalle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, del citato titolo V del Codice ambientale per specifica destinazione d'uso.

In terzo luogo, si prevedono ulteriori prescrizioni quali/quantitative ad hoc per dette componenti antropiche in relazione a loro specifici riutilizzi (come più avanti analizzato).

I soggetti interessati. Il neo provvedimento individua, graduando i relativi oneri burocratici, tra:

- «cantieri di piccole dimensioni», in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 6 mila metri cubi (su sezioni di progetto) anche nel corso di attività/opere soggette a Via o Aia (rispettivamente, valutazione di impatto ed autorizza-



zione integrata ambientale);
- «cantieri di grandi dimensioni», in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a 6 mila metri cubi, a loro volta distinti nelle due sub categorie di cantieri sottoposti ad Aia/Via e non sottoposti ad Aia/Via.

Gestione come sottoprodotti. Il nuovo dpr stabilisce le norme per gestire le terre da scavo fuori dall'ordinario regime dei rifiuti, dettando da un lato prescrizioni generali da osservare per invocare la deroga, dall'altro prevedendo regole complementari dirette a singole tipologie di cantieri.

Tra tali disposizioni comuni trovano collocazione le condizioni da soddisfare declinate dall'articolo 184-bis del dlgs 152/2006 sui sottoprodotti. E tra queste ultime, trovano posto specifici criteri di compatibilità ambientale, che appaiono poter essere così riassumibili: in linea di principio, le terre devono rispettare dei requisiti di «qualità ambientale» che invocano il rispetto dei livelli di «Csc» ex colonne A e B, tabella 1, allegato 5, titolo V citato (con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica o ai valori di fondo naturali); se le terre contengono materiali di riporto, la componente di origine antropica (inoltre) non deve superare il 20% e, previo test di cessione ex dm 5/2/1998, rispettare (ad esclusione dell'amianto, oggetto di regole ad hoc) i valori ex tabella 2, allegato 5, medesimo titolo V o comunque i valori di fondo naturale stabiliti per il sito ed approvati dagli enti di controllo; la componente amianto deve rispettare i relativi valori ex tabella 1, allegato 5 citato (fatte salve le specifiche disposizioni sull'amianto da affioramenti geologici naturali, più avanti esposte).

Ancora di carattere generale le regole sul «deposito intermedio» dei sottoprodotti in attesa di riutilizzo, che ripropongono quelle dell'uscen-te normativa.

Sempre in linea con l'uscen-te normativa l'apposita documentazione per il trasporto fuori sito dei materiali da scavo sottoprodotti, con la novità di non imporre più ai cantieri di grandi dimensioni la preventiva comunicazione della movimentazione alle autorità competenti.

Ai più grandi cantieri sottoposti a Via/Aia è comunque

imposta la redazione del Piano di utilizzo, con possibilità di poter però ora procedere all'avvio della gestione decorsi 90 giorni dalla sua trasmissione alle autorità. In luogo del piano di utilizzo, per i cantieri di grandi dimensioni non Via/Aia e quelli di piccole dimensioni è invece prevista la più semplice dichiarazione (in autocertificazione) da trasmettere alle Autorità 15 giorni prima dell'inizio dello scavo.

Terre e rocce rientranti nel regime dei rifiuti. Il decreto detta specifiche regole per il deposito temporaneo delle terre identificabili con i Codici Cer «17 05 03*» e «17 05 04».

Rispetto all'ordinario istituto ex dlgs 152/2006, quello in parola da un lato concede la possibilità di stoccare un maggior quantitativo annuo di specifici residui (fino a 4000 metri cubi, di cui non oltre 800 di pericolosi) dall'altro impone l'adozione di ulteriori misure per evitare la contaminazione delle matrici ambientali.

Terre e rocce escluse da regime rifiuti. In relazione alle terre escluse dal regime dei rifiuti ex citato articolo 185, comma 1, lettera c) del dlgs 152/2006 si dovrà assicurare: l'assenza di contaminazione ricorrendo, salve le regole sui test di cessione, alle procedure di caratterizzazione previste dal nuovo dpr; il riutilizzo esclusivo nel sito di produzione e dietro diretto controllo delle autorità competenti delle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto oltre le relative specifiche soglie più sopra menzionate (in relazione ai sottoprodotti); una verifica preliminare della loro natura secondo precisi criteri dei materiali generati nell'ambito di opere/attività sottoposte a Via.

Terre e rocce da scavo da siti sub bonifica. Nelle attività di scavo sono imposti: caratterizzazione su base significativa di campioni ed analisi concordate con le competenti istituzioni; divieto di innalzamento dei livelli di inquinamento; rimozione e gestione come rifiuti delle fonti attive di contaminazione rilevate.

Il riutilizzo delle terre in situ è consentito: sempre, se conformi ai parametri «Csc» e nella medesima area oggetto di valutazione; se non confor-

mi alle «Csc», ma comunque entro i parametri «Csr», solo in ossequio alle prescrizioni delle autorità competenti e con reimpiego inibito nelle sub-aree meno inquinate.

Disposizioni transitorie. Sono fatti salvi i piani di utilizzo approvati prima dell'entrata in vigore del nuovo dpr così come i progetti alla stessa data ancora sub procedura ai sensi della previgente normativa (si veda la tabella pubblicata in questa pagina).

Questi ultimi, tuttavia, possono transitare nella nuova disciplina se entro 180 giorni dalla vigenza del nuovo decreto viene trasmesso alle autorità competenti il Piano/Dichiarazione di utilizzo adeguato alle neo regole.

La gestione fuori dal regime dei rifiuti è ammessa invece per materiali già scavati, raccolti, depositati in cumuli, utilizzati per riinterri, riempimenti o opere in terra nel rispetto delle «Csc» ex colonne A e B, tabella 1, Allegato 5 citato, se entro 120 giorni da entrata in vigore del nuovo dpr viene presentato il Piano di utilizzo (ove non già prodotto) o la documentazione di caratterizzazione relativa alle soglie di contaminazione.

—© Riproduzione riservata—